

di riferimento sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa – è stato assegnato alla società ricorrente un termine per il deposito di una relazione aggiornata e di una attestazione integrativa”, con l'indicazione di provvedere anche alla loro pubblicazione nel registro delle imprese ad integrazione della pubblicazione già effettuata;

dato atto che il termine originariamente assegnato tenendo conto della sospensione dei termini processuali disposta dal decreto legge 17/3/2020, n° 18 è stato poi prorogato per effetto dell'ulteriore sospensione disposta dal decreto legge 8/4/2020, n° 23;

sentita la relazione del giudice delegato;

rilevato che parte ricorrente – oltre alla relazione aggiornata e all'attestazione integrativa del professionista indipendente (di cui ha documentato l'avvenuta pubblicazione al registro delle imprese in data 26/5/2020) – ha depositato una memoria con cui ha dichiarato l'intenzione di modificare “unicamente i termini di adempimento ... dell'accordo di ristrutturazione” (termini differiti di tre mesi, fermi i termini di legge per il pagamento dei creditori estranei all'accordo), avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 9, comma 3, del decreto legge n° 23 del 2020 (tuttora in vigore, in pendenza del termine per la sua conversione in legge);

ritenuto che la documentazione prodotta appare conforme a quanto richiesto con il decreto 19-20/3/2020 e idonea a informare i creditori, sia sull'effettivo andamento dell'impresa nel primo anno di esecuzione del piano di ristrutturazione (da febbraio 2019 a febbraio 2020), sia sull'impatto che sul predetto piano hanno avuto l'insorgere dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti temporanee drastiche limitazioni delle attività economiche;

considerato che la concomitante necessità di aggiornamento della relazione illustrativa e dell'attestazione dell'esperto indipendente ha fatto sì che anche alla



contestuale richiesta di differimento dei termini è stata data pubblicità sul registro delle imprese, fermo restando che il citato art. 9, comma 3, del decreto legge n° 23 del 2020 non prevede tale incombente, né il coinvolgimento in altro modo dei creditori nella decisione del tribunale sulla necessità della modifica dei termini;

visto l'art. 182-*bis* legge fall.;

dà atto che il termine di 30 giorni per le eventuali opposizioni dei creditori o di terzi interessati è iniziato a decorrere dal 26/5/2020, data in cui è avvenuta la pubblicazione integrativa disposta con decreto 19-20/3/2020;

si riserva la decisione sul ricorso per omologazione alla scadenza del predetto termine.

Udine, 28/5/2020.

Il Presidente.

(dott. Andrea Zuliani)

